



## Contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2009-2010

### Le principali novità.

Scadenza delle domande:

**10 luglio 2009** Personale educativo e docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 2° grado

**24 luglio 2009** Docenti della scuola secondaria di primo grado e docenti di religione cattolica

**4 agosto 2009** Personale Ata

- Esteso il diritto a presentare domanda di utilizzazione per il personale trasferito a domanda condizionata o d'ufficio, da 5 anni a 6 anni (Art. 2 c. 1). Pertanto potranno presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella precedente scuola o in scuole dello stesso comune tutti coloro che sono stati trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio a partire dall'anno scolastico 2004-2005 e successivi. Tale diritto al rientro verrà esteso, gradualmente, fino a 8 anni.
- Le ore di approfondimento di materie letterarie nella scuola media, le ore da 38 a 40 nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese sempre nella scuola media e in organico di fatto (art. 3 c. 1), concorrono alla costituzione del quadro delle disponibilità per l'insieme delle operazioni annuali di competenza dell'USP (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato) prima che le stesse diventino di competenza del DS della singola scuola (art. 6 c. 1).
- I titoli per le assegnazioni provvisorie sono valutabili se posseduti entro la data di presentazione delle domande.
- Tutto il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata su altra scuola, ha diritto a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola precedente o in altre scuole più vicine. Qualora non ci siano posti disponibili nelle preferenze espresse, si è stabilito comunque il diritto a rientrare a disposizione nella scuola da cui si è stati trasferiti d'ufficio, se si appartiene a classe di concorso o tipologia di posto in esubero in ambito provinciale. Tali provvedimenti saranno adottati, nei limiti del riassorbimento dell'esubero, per tutto il personale che lo richiederà esplicitamente nella domanda e tenendo conto dell'ordine di graduatoria (art. 5 c. 5). In presenza di personale a disposizione nella scuola, e ferma restando la competenza della contrattazione di scuola, sarà possibile adottare, nel POF, anche una diversa articolazione delle ore disciplinari tra gli insegnanti della stessa disciplina e/o tipologia di posto. Si tratta della concretizzazione di quanto positivamente sottoscritto dalla FLC Cgil nel contratto integrativo sulla mobilità il [15 aprile scorso](#).
- Le utilizzazioni in altro ruolo del personale in esubero avverranno innanzitutto a domanda volontaria e poi anche d'ufficio sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, ma solo in via residuale e solo se non vi sono posti disponibili nell'organico di fatto, neanche su spezzoni e neanche a seguito della messa a disposizione nella scuola di provenienza dei docenti trasferiti d'ufficio in altra scuola. Tali provvedimenti d'ufficio potranno essere comunque adottati solo per classi di concorso e/o posti di ruolo pari o superiori a quello di appartenenza (art. 5 c. 6).
- Tutti i docenti che verranno a trovarsi in una situazione di soprannumero parziale o totale rispetto alla nuova dotazione in organico di fatto nella scuola di titolarità,

compresi quelli di sostegno con riferimento alla riduzione degli alunni con disabilità, sono utilizzati nell'ambito della scuola stessa. Rimane ferma la possibilità, con domanda da presentare entro 5 gg. dall'individuazione della sua situazione di soprannumerarietà, di poter partecipare volontariamente alle operazioni di utilizzazione in altra scuola (art. 5 c. 10).

- Assegnazioni provvisorie. Preciso che il diritto a presentare domanda spetta per una qualsiasi delle motivazioni indicate all'art. 7 c. 1 (per i docenti) e all'art. 18 c. 1 (per gli Ata). Nelle grandi città è stata prevista la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria anche all'interno dello stesso comune, purché tra diversi distretti scolastici.
- Precedenze (art. 8 e 19). Esteso da 5 a 6 anni il diritto a rientrare con precedenza nella scuola da cui si è stati trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio in quanto perdente posto. Tale diritto, così come sottoscritto [nell'accordo aggiuntivo](#) sulla mobilità del 15 aprile 2009, verrà gradualmente portato fino a 8 anni. Ai fini del riconoscimento delle varie precedenze, tutta la documentazione va presentata entro la data di scadenza delle domande.
- In caso di accoglimento della domanda di mobilità annuale interprovinciale è stato esplicitato l'obbligo di comunicazione immediata da parte dell'USP di arrivo a quello di provenienza, al fine di rendere immediatamente disponibile il posto liberato (art. 9 c. 4).
- Per il personale Ata è previsto che, in presenza di esubero, la mobilità verso altro profilo o area avverrà solo a domanda e non d'ufficio (art. 11 c. 2 e 3). Ai fini delle utilizzazioni sarà possibile abbinare anche spezzoni in diverse scuole, ma solo a domanda (art. 12 c. 1).
- Sostituzione del DSGA. Riscritta, in attuazione del Ccnl/07 e successive sequenze, la procedura da seguire. Qualora la puntuale applicazione delle disposizioni previste dal Ccnl, e dall'attuazione della sequenza Ata, non consenta di coprire tutti i posti vacanti, rimane la procedura definita negli ultimi anni nel Ccni: costituzione di elenchi provinciali, con criteri definiti dalla contrattazione regionale, con personale disponibile di altra scuola.
- Con apposita e successiva contrattazione, da definire nelle prossime settimane, sarà concordata la normativa specifica per le zone terremotate della regione Abruzzo.